

[Condividi](#)

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

[Clicca qui per estendere il tuo abbonamento “Anteprima on line”](#)

È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

Commenti

[Professionisti, imprenditori individuali e soci di società: riflessi contributivi dell'accertamento di un maggior reddito di impresa o professionale](#)

[di Enrico Molteni](#)

[L'importanza della Costituzione nel contenzioso tributario](#)

[di Alvisè Bullo e Elena De Campo](#)

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezione Lavoro

Cartella dell'INAIL per fatti accertati dall'INPS

[Escluso che l'INAIL possa procedere all'iscrizione a ruolo sulla base di un verbale di accertamento dell'INPS non esecutivo, in quanto impugnato \(ancora pendente nei confronti del solo ente accertatore\)](#)

[Corte Suprema di Cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza n. 4032 del 1° marzo](#)

[2016:](#) *«PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - Contributi assicurativi - Riscossione - Credito previdenziale - Iscrizione a ruolo nella pendenza dell'impugnazione innanzi all'autorità giudiziaria - Condizione - Ad opera di un ente diverso da quello accertatore - Inclusione - Fattispecie - Iscrizione a ruolo effettuata dall'INAIL - Cartella esattoriale dell'INAIL, per fatti accertati dall'INPS per cui pende giudizio - Non ammissibilità dell'iscrizione a ruolo - Art. 24, comma 3, del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46»*

Commissioni Tributarie Provinciali:

Raddoppio del termine ordinario di accertamento

Condizioni - Periodo transitorio

[Raddoppio dei termini: la clausola di salvaguardia dei vecchi accertamenti ex art. 2 del D.Lgs. 128/2015 "abrogata" dalla Legge di stabilità 2016](#)

[Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza - Sezione I - Sentenza n. 760 del 12](#)

[luglio 2016:](#) *«ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento - Raddoppio del termine ordinario in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento - Nuove condizioni per il raddoppio dei termini - Annualità antecedenti al 2016 (nella specie 2006, 2007 e 2008) - Disciplina transitoria ex*

comma 3, dell'articolo 2 del D.Lgs. 128/2015 – Tacita abrogazione della clausola di salvaguardia introdotta in favore dell'A.F. ad opera del comma 132 dell'articolo 1 della L. 208/2015 – Fondamento – Conseguenze – Legittimità del raddoppio dei termini di accertamento solo con denuncia presentata nei termini ordinari di accertamento – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 57, D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Raddoppio dei termini per annualità antecedenti al 2016. Il mancato inoltro della denuncia penale entro la scadenza degli ordinari termini d'accertamento è motivo di nullità degli atti tributari

Commissione Tributaria Provinciale di Roma – Sezione XLI – Sentenza n. 20399 del 19 settembre 2016: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Raddoppio del termine ordinario in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – Modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento – Nuove condizioni per il raddoppio dei termini – Annualità antecedenti al 2016 (nella specie 2007, 2008 e 2009) – Disciplina transitoria ex comma 3, dell'articolo 2 del D.Lgs. 128/2015 – Tacita abrogazione della clausola di salvaguardia introdotta in favore dell'A.F. ad opera del comma 132 dell'articolo 1 della L. 208/2015 – Fondamento – Conseguenze – Legittimità del raddoppio dei termini di accertamento solo con denuncia presentata nei termini ordinari di accertamento – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 57, D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Prassi

Consolidato nazionale

[Consolidato fiscale: come cambia dopo il decreto “internazionalizzazione” e ulteriori chiarimenti sul “controllo rilevante” e sulla continuazione del regime in caso di scissione della consolidante](#)

[Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 40 E del 26 settembre 2016:](#) *«IRES (Imposta sul reddito delle società) – Consolidato nazionale – Modifiche alla disciplina del consolidato fiscale in conseguenza della sentenza della Corte di Giustizia 12 giugno 2014, n. C-39/13, C-40/13 e C-41/13 – Modifiche apportate dal cd. “decreto internazionalizzazione” – Disposizioni transitorie per le opzioni già in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 147/2015 – Inclusione nel regime di tassazione di gruppo delle stabili organizzazioni o delle controllate di soggetti esteri – Orientamenti interpretativi in tema di controllo rilevante e sulla continuazione del regime in caso di scissione della consolidante -Art. 6, del D.Lgs. 14/09/2015, n. 147 – Artt. da 117 a 120, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – D.M. del 09/06/2004 – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 06/11/2015»*

Decadenza dalla rateazione

Riammissione

[Nuovo piano rateale per i contribuenti decaduti tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016: fac-simile di istanza e istruzioni](#)

[Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 41 E del 3 ottobre 2016:](#) *«RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Pagamenti dovuti a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate – Rateazione delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo e accertamento dell’Agenzia delle entrate – Rateizzazione dei debiti tributari in esito all’applicazione degli istituti definitivi (di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997) – Decadenza dalla rateazione in data successiva al 15 ottobre 2015 e fino alla data del 1° luglio 2016 – Possibilità di rateizzare i residui importi dovuti mediante un nuovo piano di rateazione – Modalità – Conseguenze inadempimenti – Fac-simile di istanza – Art. 13-bis, comma 3, del D.L. 24/06/2016, n. 113,*

conv., con mod., dalla L. 07/08/2016, n. 160»

Registro dei revisori legali Obbligo comunicazione Pec

[Registro dei revisori legali: entro il 30 novembre 2016 la comunicazione \(o aggiornamento\) delle caselle Pec. In caso di inosservanza sanzioni da 50 a 2.500 euro](#)

[Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 21 del 29 settembre 2016: «REGISTRO DEI REVISORI LEGALI - Società di revisione - Modalità e termini di comunicazione \(o aggiornamento\) delle caselle di Posta Elettronica Certificata \(Pec\) degli iscritti - Sanzioni per l’inosservanza degli obblighi relativi alle informazioni da inserire nel registro - Art. 24, comma 2, lett. b\), del D.Lgs. 27/01/2010, n. 39 - Art. 27, comma 2, del D.Lgs. 17/07/2016, n. 135 - Art. 16, comma 7, D.L. 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28/01/2009, n. 2»](#)

Diritto societario I chiarimenti dei notai

[Atti societari: i nuovi orientamenti dei notai del Triveneto](#)

[Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie - Nuovi orientamenti del Comitato Triveneto dei notai in materia di atti societari - Settembre 2016](#)

[Link per i nuovi orientamenti 2015](#)

[Nuovi orientamenti del Comitato Triveneto dei notai in materia di atti societari – Settembre 2015](#)

Legislazione

Disciplina CFC (*Controlled foreign companies*)

Modalità semplificata di determinazione dell'effettivo livello di tassazione

[***Cfc. I criteri per determinare l'effettivo livello di tassazione ai fini dell'applicazione del comma 8-bis dell'articolo 167 TUIR***](#)

[**Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 settembre 2016, prot. n. 143239/2016:**](#) *«Disposizioni in materia di imprese estere controllate. Criteri per determinare con modalità semplificata l'effettivo livello di tassazione di cui al comma 8-bis dell'articolo 167 del TUIR»*

Avvertenze - Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. **Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili.** Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.